



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.119 del registro data <u>16/06/2023</u>	OGGETTO: Aggiornamento "Catasto Comunale degli Incendi" ai sensi della L. 353 del 21/11/2000, dei terreni percorsi dagli Incendi nell'anno 2022. Elenchi provvisori. Aree percorse dal fuoco. Apposizione vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art.10 comma 1 della L.353/2000.
--	--

L'anno duemilaventitre addì 16 del mese di Giugno alle ore 12:30 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
DRAGO Concetta	Vice Sindaco		
GIANNONE VINCENZO	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		X
PUGLISI Giuseppe	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria
Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Titolare di Elevata Qualificazione del Settore VII Ecologia – Protezione Civile – Servizi Cimiteriali, Geom. Vasile Sebastiano, n. 07 del 08/06/2023, avente per oggetto: “Aggiornamento "Catasto Comunale degli Incendi" ai sensi della L. 353 del 21/11/2000, dei terreni percorsi dagli Incendi nell'anno 2022. Elenchi provvisori. Aree percorse dal fuoco. Apposizione vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art.10 comma 1 della L.353/2000.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Titolare di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale è stato espresso il parere soprarichiamato;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Titolare di Elevata Qualificazione del Settore VII Ecologia – Protezione Civile – Servizi Cimiteriali, Geom. Vasile Sebastiano, n. 07 del 08/06/2023 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando allo stesso tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII ECOLOGIA PROTEZIONE CIVILE E CIMITERO
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protezione.civile@comune.scicli.rg.it ... protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N° 07

del 08 GIU. 2023

Oggetto: Aggiornamento "Catasto Comunale degli Incendi" ai sensi della L. 353 del 21/11/2000, dei terreni percorsi dagli Incendi nell'anno 2022. Elenchi provvisori .Aree percorse dal fuoco. Apposizione vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art.10 comma 1 della L.353/2000.

IL CAPO VII SETTORE

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353 finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Considerato che successivamente alla Delibera di G.C.n°4 del 06/07/2022 la piattaforma SIT dell'Ispettorato Forestale ha aggiornato le aree percorse dal fuoco nel territorio comunale per l'anno 2022.

Vista l'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 con la quale vengono impartite disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza per incendi;

Richiamato quanto sancito dall'art. 10 comma 1 della L.353/2000 e s.m.i. in merito di apposizione di vincoli e prescrizioni su terreni percorsi dal fuoco, in funzione del tipo di copertura presente prima dell'incendio stesso che così recita: "*Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi di cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti in tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*"

Vista la delibera di G.M. n. 259 del 02/10/2007 con la quale veniva istituito il Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco;

Considerato che in ottemperanza alle norme citate l'Ufficio ha attivato le procedure di accesso alla banca dati del sistema informativo Forestale della Regione Siciliana (SIF) della Regione Siciliana, al fine dell'individuazione delle aree percorse da incendi e delle tipologie di soprassuolo rilevate nelle predette aree e ha provveduto all'elaborazione del catasto incendi con i dati messi a disposizione del SIF sistema WEBGIS relativi agli incendi verificatisi nel 2022.

Che è stata elaborata la tavola, su base catastale, nella quale sono state individuate, all'interno del perimetro dell'incendio, le aree percorse dal fuoco oggetto di apposizione del vincolo, escludendo le aree in uso al Corpo Forestale della Regione Siciliana ed al Demanio dello Stato già oggetto di vincolo boschivo;

Che a seguito delle sopra descritte elaborazioni si è proceduto infine all'estrazione dell'elenco delle particelle percorse dal fuoco, oggetto di apposizione dei vincoli, distinte per foglio;

In ossequio a quanto disposto dall'art.10 comma 1, si elencano le particelle percorse dal fuoco soggette a vincolo di inedificabilità:

ELENCO DELLE PARTICELLE CATASTALI PERCORSE DAL FUOCO NEL 2022					
FOGLIO	PARTICELLA		FOGLIO	PARTICELLA	
71	27		71	561	
71	72		71	560	
71	116		71	92	
71	117		71	28	
71	10		71	559	
71	193		71	37	
71	195		73	4	
71	33		73	572	
			73	573	

Preso atto che, secondo la procedura di approvazione di cui all' art. 10 comma 2 della Legge quadro n. 353/2000, il catasto incendi sarà pubblicato all' albo pretorio per 30 giorni, durante i quali potranno essere presentate osservazioni prima dell'approvazione definitiva;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Vista la Determina Sindacale n. 23/2022 con le quali sono state attribuite le funzioni di posizione organizzativa al Geom Vasile Sebastiano;

Visto il vigente ordinamento EE.LL.

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. **Di richiamare** le disposizioni di legge citate in premessa attestando che le medesime formano parte integrante della presente deliberazione;

2. **Di approvare** l'elenco provvisorio dei terreni percorsi dal fuoco nel territorio comunale per l'anno 2022, elaborato dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile, ai sensi della Legge quadro n. 353/00, facente parte integrante della presente deliberazione e costituito dai seguenti elaborati: relazione; stralcio webgis con sovrapposizione catastale; elenco provvisorio particelle percorse dal fuoco; aggiornando il Catasto incendi del territorio comunale, istituito con delibera G.C. n. 259 del 02/10/2007;

3. **Di dare atto** che ai sensi del disposto dall'art.10 comma 1 della L. n. 353/2000; *"Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell' ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi di cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti in tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*

4. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, secondo le vigenti norme di legge;

5. **Dare atto** che il Funzionario Responsabile del Procedimento è il Geom.Spataro Giovanni

6. **Dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore VII dando atto che per il tipo di provvedimento non è necessario il parere di regolarità contabile.

L'assessore Proponente



IL TITOLARE DI E.Q. - CAPO VII SETTORE

(Geom Vasile Sebastiano)

PARERE ART.1 COMMA 1 LETT. i) L.R. N° 48 - 1991

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime relativamente alle opere riconducibili alle rispettive competenze,

PARERE FAVOREVOLE

Scicli, 07/06/2023



IL TITOLARE DI E.Q. - CAPO VII SETTORE

Ecologia-Protezione Civile-Cimitero

(Geom Vasile Sebastiano)



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII ECOLOGIA PROTEZIONE CIVILE E CIMITERO
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protezione.civile@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



CATASTO DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO

Anno 2022

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 21.11.2000 n° 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'

CAPO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art.10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni.

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscamento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente (un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. **Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.**

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera e), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

RELAZIONE

La legge 21.11.2000 n° 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi prevede un programma di attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell'individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell'attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco. Nell'ambito della pianificazione gli Enti Locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; in particolare i Comuni hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco fornendo le indicazioni necessarie sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui alla legge 353/2000. Successivamente con O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 vengono impartite disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza per incendi. In osservanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile dell'Ufficio Comunale, avvalendosi del sistema WEBGIS - SIF - per l'anno 2022, ha redatto un elenco delle aree percorse dal fuoco. Si sono effettuati una serie di sopralluoghi al fine di accertarne la delimitazione ed il successivo riporto in cartografia che, oltre alla presente relazione, è composta da stralcio planimetrico estratto da webgis del SIF con sovrapposizione catastale ed elenco provvisorio particelle percorse dal fuoco. Ad una prima adozione del provvedimento seguirà una pubblicazione di almeno 30 giorni consecutivi,

periodo nel quale chiunque è interessato può presentare osservazioni.
Successivamente, valutate le osservazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà all'approvazione definitiva degli elenchi e delle perimetrazioni. L'elaborato ottenuto con la procedura sopra descritta, in conformità con la normativa vigente, definisce divieti e prescrizioni riguardo alle possibilità di intervento relativamente all'attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture.

IL TITOLARE DI E.Q. - CAPO.VII SETTORE
(Geom. Vasile, Sebastiano)







5/6/2023, 08:06:20

 Incendi 2022

 Limite comunale



NCT SCICLI FIG. 43



DI RAGUSA



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 16-6-23 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria